
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 30/05/2022

N. 29

Oggetto :

TARI: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SUB-ATO D "EVANCON - MONT-CERVIN" ANNO 2022 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Assente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

Giustificano l'assenza i consiglieri Ciocchini Marco, Di Martino Sara, Triglia Nicola e Iiriti Antonio.

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in materia di competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO ALTRESÌ:

- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO:

- che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il differimento al 30 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- che, con D.L. 20 dicembre 2021 n. 228 (*“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*), convertito con L. 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, è stato approvato l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- che l'art. 13 comma 5-bis D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022 n. 5, stabilisce che *“in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (*“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”*) con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità Montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

CONSIDERATO che:

- il D.lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 – con relativo Allegato A – ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determina dell'ARERA n. 2/Drif/2021 del 14 novembre 2021, ha definito gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione sopra richiamata n. 363/2021/r/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'art. 1 della legge 147/2013 dispone:

- al comma 651 che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF ad oggetto *"Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi"*;
- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021) introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di"*

procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021,138/2021/R/RIF, ad oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- deliberazione dell’Autorità del 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” la quale ha rilevato per il nuovo periodo regolatorio 2022 – 2025 la necessità di:
 - ampliare il perimetro di controllo della filiera per contenere la produzione del rifiuto, nonché per ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;
 - tener conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;
 - mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento;
- Allegato A alla deliberazione dell’Autorità del 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ad oggetto “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2”, come modificato dalla successiva deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che con la deliberazione 363/2021/R/RIF l’Autorità adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025 disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti - ovvero dei singoli servizi che lo compongono - relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025. In particolare:

- conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: a) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei; b) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che deve essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatorio, il limite di crescita annuale legato al miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
- prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- prevede un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
- prevede una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

DATO ATTO inoltre che la deliberazione ARERA n. 363/2021 (art. 7) definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), demandando al soggetto gestore la sua predisposizione annuale per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità, in coerenza con gli obiettivi definiti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 73 del 28 luglio 2021 ad oggetto "*Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti – TARI*";
- n. 11 del 22 febbraio 2022 ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (TARI) - determinazioni in merito alle tariffe per l'anno 2022*" con la quale, nelle more di approvazione del PEF per l'anno 2022 da parte della competente autorità di Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin", venivano confermate le tariffe già approvate con deliberazione di C.C. n. 65/2021, con riserva di una loro eventuale rideterminazione in sede di presa d'atto del nuovo PEF entro i termini previsti dalla legge;

VISTA, da ultimo, la deliberazione della Giunta dell'Unité del Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 20 del 24 febbraio 2022 ("*Approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025, redatto secondo i nuovi criteri stabiliti da Arera nel MTR2 (metodo tariffario rifiuti) ai sensi della deliberazione 363/21*"), con la quale è stato approvato Piano Economico Finanziario 2022-2025 del sub-ATO D – Unité Mont-Cervin, predisposto secondo il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" di cui alla Delibera ARERA 363/2021/R/Rif, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025;

PRESO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, quale ente gestore, ha trasmesso in data 11 marzo 2021 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 3799 in pari data) il piano economico finanziario, approvato con la succitata deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2022, al fine dell'elaborazione della tariffa TARI anno 2022;

PRECISATO che, avuto riguardo ai costi relativi al Comune di Saint-Vincent approvati con il suddetto documento, ai fini dell'elaborazione della tariffa TARI anno 2022:

- a) l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta a € 810.182,00 (di cui € 379.939,00 di quota fissa ed € 430.243,00 di quota variabile), in diminuzione rispetto agli analoghi costi previsti nel previgente PEF TARI 2021 (€ 853.450,00);
- b) nel PEF 2022 si è proceduto alla determinazione e ripartizione del conguaglio calcolato come differenza tra i costi per il PEF 2022 determinati in applicazione della nuova metodologia MTR-2 (pari a € 811.052,00) e le entrate oggetto di detrazione di cui all'art. 1, comma 4 della Determina ARERA 2/2021 (pari a € 870,00);
- c) per la determinazione delle tariffe TARI 2022 sono stati utilizzati gli stessi coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/99;
- d) ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- e) le esenzioni e riduzioni sono definite nel vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario 2022 è stato validato in data 23 febbraio 2022 dall'ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin";

RITENUTO pertanto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2022 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (Appendice 1), per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Saint-Vincent;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO quindi opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TARI 2022:

ACCONTO	31 ottobre 2022
SALDO	30 aprile 2023
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2022

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 22/02/2022, ad oggetto *“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022/2024 (dups) e bilancio di previsione 2022/2024”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24 marzo 2022, ad oggetto *“Approvazione piano esecutivo di gestione (p.e.g.) integrato con il piano della performance 2022/2024 e contestuale assegnazione risorse finanziarie”*;

UDITO L'INTERVENTO del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione affermando che consiste nella presa d'atto del PEF (piano economico finanziario), redatto dall'ente gestore secondo le direttive di ARERA, e nella riapprovazione delle tariffe, già approvate in conferma in funzione dell'approvazione del bilancio sulla base del PEF 2021, nelle more di approvazione del PEF aggiornato da parte dell'Unité. Dichiara una diminuzione dei costi tra i due PEF di circa € 42.000,00 a favore dell'utenza;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 *“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”* e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*, nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri astenuti: 4 (Castiglioni, Camos, Merlin, Jacquemet)
Consiglieri votanti: 9
Voti favorevoli: 9
Voti contrari: 0

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 del sub-ATO D – *“Evançon - Mont Cervin”*, relativo all'Unité Mont Cervin, predisposto secondo il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti”* di cui alla Delibera ARERA 363/2021/R/Rif,

relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité del Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 20 del 24 febbraio 2022, come da risultanze in atti;

2. DI PRENDERE ATTO che il PEF 2022 è stato validato in data 23 febbraio 2022 dall'ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin";
3. DI PRENDERE ATTO dell'appendice 1 al MTR-2 relativa al Comune di Saint-Vincent, che prevede un importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa pari a € 810.182,00, di cui € 379.939,00 di quota fissa ed € 430.243,00 di quota variabile, come da documento allegato 1 al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
4. DI DARE ATTO che nel PEF 2022 si è proceduto alla determinazione e ripartizione del conguaglio calcolato come differenza tra i costi per il PEF 2022 determinati in applicazione della nuova metodologia MTR-2 (pari a € 811.052,00) e le entrate oggetto di detrazione di cui all'art. 1, comma 4 della Determina ARERA 2/2021 (pari a € 870,00);
5. DI RIDETERMINARE – per le motivazioni indicate in premessa ed in ragione delle risultanze del PEF 2022 di cui sopra – le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicare per l'anno 2022 come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,59130	48,232
2 componenti	0,68985	86,8176
3 componenti	0,76024	110,9336
4 componenti	0,81656	144,69599
5 componenti	0,87287	173,63519
6 o più componenti	0,91511	197,75119

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42136	0,21746
Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,66096	0,46086
Stabilimenti balneari	0,52051	0,26012
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,35527	0,2091
Alberghi con ristorante	1,09885	0,7352
Alberghi senza ristorante	0,75184	0,54784
Case di cura e riposo	0,8262	0,65406
Uffici, agenzie, studi professionali	0,93361	0,68668
Banche ed istituti di credito	0,4792	0,37638
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,91708	0,59468
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25582	0,73603
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,85925	0,49348
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95839	0,63148
Attività industriali con capannoni di produzione	0,75184	0,29274

Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90056	0,37638
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,99881	5,0184
Bar, caffè, pasticceria	3,00737	2,49414
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,96636	1,20693
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,15638	1,05303
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,00677	4,15858
Discoteche, night club	1,35497	0,71596

6. DI STABILIRE che:
- sono assimilati alla categoria “ESPOSIZIONE, AUTOSALONI” le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
 - sono assimilati alla categoria “CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI” i parcheggi delle attività produttive;
 - agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l’indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante;
 - in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti;
7. DI DARE ATTO che le tariffe sono soggette alle esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste nel TITOLO IV del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;
8. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;
9. DI STABILIRE le scadenze per la riscossione della TARI 2022 come di seguito:

ACCONTO	31 ottobre 2022
SALDO	30 aprile 2023
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2022

10. DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
11. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
12. DI PROVVEDERE ad inviare entro i termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
13. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l’adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
14. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di SubATO D “Evançon - Mont Cervin”.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale
F.to : MANTEGARI Riccardo

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/06/2022 al 22/06/2022 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 07/06/2022 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 07/06/2022

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnico-contabile

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MANTEGARI Riccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 07/06/2022

Il Segretario Comunale
MANTEGARI Riccardo